

STATUTO

NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIUGLIANO IN CAMPANIA NA VIA DANTE ALIGHIERI 11

Numero REA: NA - 453648

Codice fiscale: 05594850637

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione	
	È costituita, con sede nel Comune di Giugliano in Campania la	
	Società cooperativa denominata " Novella Aurora Cooperativa	
	Sociale "	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Articolo 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 30 Aprile 2038 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo	
	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega	
	nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa esalta la centralità della persona.	
	Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8	
	novembre 1991, n° 381, è di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi secondo le modalità indicate	
	dalla circolare n° 153, 8 novembre 1996, del Ministero del	
	Lavoro.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	

	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha per oggetto:	
	La cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di	
	istituire una serie di servizi a favore di soggetti a rischio	
	di emarginazione sociale, portatori di handicaps	
	psicofisici,tossicodipendenti	
	Tali servizi avranno come scopo prioritario di impedire	
	l'istituzionalizzarsi di meccanismi di esclusione e di	
	sofferenza sociale per le categorie sopra indicate, che sono	
	le più esposte a tale rischio e l'attività sarà integrata con	
	i piani socio-sanitari attuati dalla Regione e dalle proprie	
	emanazioni territoriali sociali e sanitarie	
	La cooperativa, basandosi su di una analisi dettagliata	
	qualitativa e quantitativa dei bisogni rilevati, intende	
	realizzare in via prioritaria servizi diretti alla persona e	
	servizi alla comunità così esemplificativo di seguito	
	dettagliati:	
	1) Assistenza domiciliare che comprende,oltre ad interventi	
	di aiuto domestico,anche altre attività tese a facilitare	
	l'accesso alle prestazioni assistenziali degli Enti Locali e	

	Sanitari, ai luoghi di ricreazione e del tempo libero all'uso	
	dei trasporti pubblici, al disbrigo di pratiche e commissioni	
	ed ad ogni altra attività che serva ad evitare l'isolamento e	
	l'emarginazione dell'assistito	
	2) Assistenza scolastica finalizzata a rendere reale	
	l'integrazione del soggetto portatore di handicaps nel	
	contesto della comunità scolastica anche attraverso attività	
	extra curricolari specifiche per il singolo assistito	
	3) Servizio di trasporto che si rende indispensabile per	
	rendere credibile oltre che efficiente sia l'assistenza	
	domiciliare, sia l'assistenza scolastica, per quest'ultimo	
	specificamente si renderà necessario in tutti i casi nei	
	quali viene a mancare il trasporto comunale, che deve essere	
	comunque privilegiato, in considerazione della integrazione	
	importante che così si ottiene tra soggetti normali e	
	portatori di handicaps;	
	4) Organizzazione di periodi di vacanze in forma residenziale	
	o in forma giornaliera senza pernottamento; in entrambi i	
	casi, ove possibile, integrata con pari iniziativa per	
	soggetti normali	
	5) Costituzione di centri socio educativi e di incontro	
	come sede stabile di attività ricreative culturali e sportive	
	e luogo d'incontro comunitario per il territorio nel quale il	
	centro insiste.	
	In quanto tale, esso è aperto alla funzione quotidiana della	

	intera comunità, pur restando in particolar modo finalizzato	
	alla difesa delle fasce di popolazione più a rischio (minori a	
	rischio, anziani, disabili psico-fisici, tossicodipendenti).	
	6) Costituzione e gestione di strutture residenziali e/o	
	semiresidenziali rivolte a minori in stato di disagio,	
	portatori di handicaps psico-fisici, anziani a fasce di	
	cittadini a svantaggio sociale	
	7) Costituzione di segretariati sociali che possono trovare	
	sistemazione nel centro d'incontro o in un altro presidio	
	dell'Ente locale la cui attività prioritaria sarà la	
	documentazione permanente circa i bisogni assistenziali dei	
	cittadini a rischio di emarginazione sociale di quel	
	territorio e la diffusione di tali informazioni alla	
	comunità, in parallelo il servizio intende offrire ai	
	cittadini di quella comunità l'aiuto sociale ed	
	amministrativo per le pratiche necessarie alla fruizione dei	
	servizi socio-sanitari offerti dalla comunità	
	Realizzazione di attività dedicate all'educazione in genere,	
	anche scolastica e di didattica oltre ad attività di	
	formazione professionale o per l'avviamento lavorativo o alla	
	riconversione lavorativa di cittadini in età scolastica e di	
	ETA' ADULTA.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	

	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi,e,	
	comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai	
	medesimi. La cooperativa infine intende realizzare tutte	
	quelle attività di informazione sulle tematiche relative ai	
	servizi da essa svolte e quelle di formazione e di	
	aggiornamento professionale dei soci per il conseguimento di	
	scopi sociali	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. È	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	Articolo 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali.L'ammissione è finalizzata allo svolgimento	
	effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva	
	partecipazione del socio all'attività economica della	
	cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la	
	capacità economica della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci, anche in relazione alle strategie	
	imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati	
	economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	Possono essere soci, tutte le persone fisiche aventi capacità	
	di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	

	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
	della cooperativa ed attivamente collaborare per il	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana. In considerazione della peculiare	
	posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di	
	lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e	
	normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto	
	dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea	
	dei soci.	
	Art. 6 - Soci volontari	
	È ammessa la presenza di soci volontari, ai sensi	
	dell'articolo 2 della legge 381/1991, che prestano la loro	
	attività gratuitamente.	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella	
	cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e	

	le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 7 - Soci sovventori e titolari di strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni.	
	Possono essere ammessi soci sovventori, ai sensi della legge	
	59/92, ai quali l'assemblea può riconoscere una remunerazione	
	superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita	
	per gli altri soci in sede di ripartizione degli utili. Il	
	socio sovventore sottoscrive almeno dieci quote nominative	
	trasferibili del valore unitario di • 500,00. I soci	
	sovventori possono essere nominati amministratori ma la	
	maggioranza degli amministratori deve essere costituita da	
	soci ordinari. Il rimborso delle azioni sottoscritte dai soci	
	sovventori è privilegiato rispetto alle quote di capitale	
	sottoscritte dagli altri soci in sede di liquidazione della	

	cooperativa.	
	Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del	
	diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.	
	La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi	
	di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.	
	Articolo 8 Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	

	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci	
	ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	

	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12.	

Articolo 9 - Domanda di ammissione		
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare		
all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:		
a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome,		
residenza, data e luogo di nascita;		
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della		
condizione professionale, delle specifiche competenze		
possedute;		
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o		
in contrasto con quella della cooperativa;		
d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere,		
la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè		
superiore al limite minimo e massimo fissati dalla		
legge;		
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed		
alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi		
sociali;		
f) la dichiarazione di accettazione della clausola		
compromissoria di cui all'articolo 29 del presente		
statuto.		
Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche		
devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati		
nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la		
sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle		
persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice		

	fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello	
	statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal	
	Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale,	
	nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione	
	alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente	
	competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed	
	integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo Articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	

	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla	
	modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 10 Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei	
	termini previsti dal successivo Articolo 18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato	
dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
proposta degli amministratori;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
sociali.	
c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto	
instaurato e ferme restando le esigenze della	
cooperativa	
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
è quello risultante dal libro soci.	
Articolo 11 - Diritti dei soci	
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
all'amministrazione.	
Articolo 12 - Perdita della qualità di socio	
La qualità di socio si perde:	
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
se il socio è persona fisica;	

	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 13 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 29.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	

	ritorno.	
	Articolo 14 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	e) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	cinque volte di seguito alla assemblee regolarmente con	
	vocate;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	

	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati che importino l'interdizione anche temporanea	
	dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le	
	modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la	
	prosecuzione del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle	
	fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del	
	reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di	
	mobilità e di disoccupazione speciale);	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	l) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la	
	prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione	
	o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza alla cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	

	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 15 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17	
	e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'Articolo 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente Articolo 7. In	
	manca si provvede alla liquidazione ai sensi del	
	precedente Articolo 13.	
	Articolo 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	

	consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 18 Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi ovvero di	
	partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	

	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 19 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare:	
	1. la retribuzione corrisposta ai soci;	
	2. la qualifica professionale dei soci;	
	3. le necessità della gestione della cooperativa;	
	4. i piani strategici della cooperativa;	
	5. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della	
	cooperativa.	

	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 20 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore non	
	inferiore a di • 500,00 euro e non superiore ai	
	limiti stabiliti dalla legge; Ogni socio cooperatore	
	deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	
	2 (due).	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione	
	di cui al precedente articolo 16;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito	

	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 21 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	

	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 29.	
	Articolo 22 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'Articolo 11	
	della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'Articolo 7	

	della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto	
	dei limiti e delle modalità previste dal precedente	
	articolo 17;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 17, è consentita solo una volta	
	effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti	
	lettere a), b) ed f).	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 23 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	

	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 24 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	

	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino espressamente dal libro dei soci. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Articolo 25 Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21,	
	per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Articolo 26 Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Articolo 27 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero	
	dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto.	
	Articolo 28 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 29 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si compone da n.3 a n.5 consiglieri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano due terzi degli amministratori

	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	

	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	

	soci.	
	La legale rappresentanza della cooperativa spetta al	
	presidente del consiglio di Amministrazione.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'Articolo 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione	
	dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del	
	collegio sindacale, se nominato.	
	Articolo 30 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla	

	nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	

	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese-possano avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'Articolo 2399, c.c. L'organo amministrativo può,	
	tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei	
	sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	

	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 31- Clausola di conciliazione ed arbitrale	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del	
	servizio di conciliazione della Camera di Commercio Dove ha	
	sede la cooperativa, con gli effetti previsti dagli artt. 38	
	ss d. lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla	

	comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto in conformità del	
	Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio	
	dove ha sede la cooperativa che provvederà alla nomina	
	dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla	
	conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento	
	giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione	
	dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della	
	domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per	
	iscritto.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 32 Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 33 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	Articolo 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'Articolo 11 della legge	

31.01.92, n. 59.	
Articolo 34 - Requisiti mutualistici	
Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 20 lettera E), non ripartibilità delle riserve (Articolo 26, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 31) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
TITOLO IX	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Articolo 35 - Regolamenti	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
Firmato:	
Smarrazzo Feliciano	
Claudio Marini Notaio sigillo	